

**O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907 <sup>(1)</sup>.**

**Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. (Ordinanza n. 3907). <sup>(2)</sup>**

---

**(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 281, S.O.**

**(2) Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.**

---

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;

VISTO il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta Commissione, che individua come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

VISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

VISTO l'[articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#) che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'[articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#)», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

VISTO il [decreto 14 gennaio 2008](#) del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

VISTI gli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

RITENUTO necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2010;

## **DISPONE**

---

### **Art. 1**

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'[articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#).

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

---

## Art. 2

1. La somma disponibile per l'anno 2010 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'articolo 16:

a) indagini di microzonazione sismica;

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'articolo 2, comma 3 dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274](#) ed alle Delibere regionali in materia. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;

d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» e i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con [D.M. 14/1/2008](#) e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto  $S-a_g$  maggiore di 0,125g.

3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, e che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'[art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380](#) nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

5. Le Regioni possono, in via sperimentale per l'annualità 2010, attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, fino ad una percentuale massima del 40% del finanziamento complessivo determinato all'articolo 16, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14.

6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, gli enti locali interessati possono utilizzare fino all' 1% della quota assegnata.

---

### **Art. 3**

1. II Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.
2. Le Regioni gestiscono i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.
4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, e acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'*articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*.

---

### **Art. 4**

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture pubbliche o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorità la posizione dell'edificio in prospicenza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.
2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

---

### **Art. 5**

1. II finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 e destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008.
2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziare all'*articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39* convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni ed agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione.
3. Le Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la

realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

- a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
- c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del [D.M. 14.01.2008](#), di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» costituiscono il documento tecnico di riferimento. Gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica sono definiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7 al fine di rendere i risultati omogenei e interoperabili.

7. Al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui al presente articolo, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», e istituita una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:

- a) tre rappresentanti delle Regioni, di cui due designati dalla Conferenza Unificata ed uno scelto di volta in volta in funzione delle zone interessate dallo studio;
- b) tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

8. La Commissione, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e presieduta dal Direttore dell'Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico, che ne dispone la convocazione e si serve di una unità di personale come supporto tecnico per la formazione e gestione delle banche dati e delle cartografie individuata nell'ambito di una rimodulazione della convenzione tra C.N.R. e Dipartimento della protezione civile - progetto Urbisit - work package 4, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

9. La Commissione, di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843](#), cessa la propria attività a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza.

## Art. 6

1. Le Regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli Enti locali, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
2. Le Regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3 dell'articolo 5.
3. Gli Enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.
4. Le Regioni informano la Commissione tecnica di cui all'articolo 4, comma 6, sull'avanzamento degli studi.
5. Le Regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle Regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», nonché le ulteriori clausole contrattuali, e ne danno comunicazione alla Commissione tecnica.
6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi comunicati e certificati dalle Regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.
7. Le Regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

---

## Art. 7

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 18.000 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 2.  
Tab. 1

Popolazione	Contributo
Ab < 2.500	6.000,00 euro
2.500 < ab. ≤ 5.000	8.000,00 euro
5.000 < ab. ≤ 10.000	10.000,00 euro
10.000 < ab. ≤ 25.000	12.000,00 euro
25.000 < ab. ≤ 50.000	14.000,00 euro
50.000 < ab. ≤ 100.000	16.000,00 euro
100.000 < ab.	18.000,00 euro

---

## **Art. 8**

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, e determinate nella seguente misura massima:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

---

## **Art. 9**

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

6. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'articolo 11 comma 1.

---

## **Art. 10**

1. La selezione degli interventi è affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art.3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274](#). Le Regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'[articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con  $\alpha$ SLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con  $\alpha$ SLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se  $\alpha \leq 0,2$ ;
- 0% del costo convenzionale se  $\alpha > 0,8$ ;
- $[(380 - 400 \alpha)/3]$  % del costo convenzionale se  $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per  $\alpha$  si intende  $\alpha$ SLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra  $\alpha$ SLD ed  $\alpha$ SLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di  $\alpha$  devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal [DM 14.01.2008](#) ovvero dalla [ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519](#), e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla [ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274](#) devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

---

## **Art. 11**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

---

## **Art. 12**

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente



misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

---

### **Art. 13**

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

---

### **Art. 14**

1. La ripartizione dei contributi di cui all'articolo 12 fra le Regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le Regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i Comuni su cui attivare i contributi di cui all'articolo 12, d'intesa con i Comuni interessati.

3. I Comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.

6. La Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro i successivi sessanta giorni: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del Comune o degli Uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001](#).

8. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione; II completamento dei lavori e certificato dal Direttore dei Lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9.

9. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

---

## **Art. 15**

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziare per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.

---

## **Art. 16**

1. Per l'annualità 2010 si provvede utilizzando le risorse - pari a 42,504 milioni di euro - di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), con la seguente ripartizione:

- articolo 2, comma 1, lettera a): 4 milioni di euro;
- articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 34 milioni di euro;
- articolo 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro;
- per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 0,504 milioni di euro.

2. II Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.

## Allegato 1

### **Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010](#)**

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.
2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.
3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).
4. I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto.
5. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.
6. Per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.
7. Sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274](#) o coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.
8. Ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (DM14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790](#); il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal

fine sarà opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni, le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).

9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.

10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).

11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie «accettabili» di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.

---

## **Allegato 2**

### **Ripartizione delle risorse**

1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima  $a_g$ , così come definita dalla [ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519](#), con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.

2. Si determina per ciascun Comune la pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno « $a_g$ » per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al [D.M. 14.1.2008](#): il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di  $a_g$  fra i centri e nuclei ISTAT del comune.

3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:

a. si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (pc), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima è effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati.

b. Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche

il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.

c. I due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, ottenendo l'indice finale.

d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entità del contributo complessivo disponibile.

---

### **Allegato 3**

#### **Criteria di priorit  per interventi su edifici privati**

1. Nella formazione delle graduatorie di priorit  di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terra conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalit  descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

2. In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

3. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore «F» proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unit  ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attivit  produttive per le unit  immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non pu  superare 100):

$$F = K \text{ ag Occupanti}/(\text{contributo in euro}), \text{ con } K = 200000 \text{ ed } F \leq 100$$

**Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione**

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0

4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del 20%.

5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio viene ulteriormente maggiorato del 50%.

**Allegato 4**  
**Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 14, comma 5**

[Scarica il file](#)

---

**Allegato 5**  
**Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c.2**

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra;
- assenza di pareti portanti in falso;
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;
- assenza di danni strutturali medio-gravi visibili;
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con [d.M. 14.1.2008](#), con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla [circolare n. 617](#);
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio-gravi visibili;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;

- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;
  - buone condizioni di conservazione.
- c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

---

## **Allegato 6**

### **Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14**

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.
2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.
  - a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
  - b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.
  - c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.
3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.
4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di

lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.

5. II raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

### **Allegato 7 - ABRUZZO**

#### **Elenco dei comuni con ag>0,125 g e periodi di classificazione**

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
13066001	066	Acciano	0.259536	1915	
13066002	066	Aielli	0.259638	1915	
13066003	066	Alfedena	0.267259	1915	
13066004	066	Anversa degli Abruzzi	0.261266	1915	
13066005	066	Ateleta	0.252795	1935	
13066006	066	Avezzano	0.253496	1915	
13066007	066	Balsorano	0.245485	1915	
13066008	066	Barete	0.260159	1915	
13066009	066	Barisciano	0.260143	1915	
13066010	066	Barrea	0.265366	1915	
13066011	066	Bisegna	0.261532	1915	
13066012	066	Bugnara	0.260263	1915	
13066013	066	Cagnano Amiterno	0.260076	1915	
13066014	066	Calascio	0.252692	1962	
13066015	066	Campo di Giove	0.249713	1915	
13066016	066	Campotosto	0.259592	1927	
13066017	066	Canistro	0.215907	1915	
13066018	066	Cansano	0.252673	1915	
13066019	066	Capestrano	0.250584	1915	
13066020	066	Capistrello	0.232821	1915	
13066021	066	Capitignano	0.260491	1962	
13066022	066	Caporciano	0.2589	1915	
13066023	066	Cappadocia	0.198124	1915	
13066024	066	Carapelle Calvisio	0.255937	1915	
13066025	066	Carsoli	0.189406	1915	
13066026	066	Castel del Monte	0.241896	1915	
13066027	066	Castel di Ieri	0.259956	1915	
13066028	066	Castel di Sangro	0.267209	1915	
13066029	066	Castellafiume	0.207062	1915	
13066030	066	Castelvecchio Calvisio	0.254174	1915	
13066031	066	Castelvecchio Subequo	0.26007	1915	
13066032	066	Celano	0.259106	1915	
13066033	066	Cerchio	0.259483	1915	
13066034	066	Civita d'Antino	0.221189	1915	
13066035	066	Civitella Alfedena	0.263819	1915	
13066036	066	Civitella Roveto	0.215554	1915	
13066037	066	Cocullo	0.260908	1915	
13066038	066	Collarmele	0.260043	1915	
13066039	066	Collelongo	0.245932	1915	
13066040	066	Collepietro	0.25386	1915	
13066041	066	Corfinio	0.2567	1927*	
13066042	066	Fagnano Alto	0.260486	1915	
13066043	066	Fontecchio	0.260026	1915	



Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
13066044	066	Fossa	0.260916	1915	
13066045	066	Gagliano Aterno	0.26043	1915	
13066046	066	Gioia dei Marsi	0.260351	1915	
13066047	066	Goriano Sicoli	0.26036	1915	
13066048	066	Introdacqua	0.2594	1915	
13066049	066	L'Aquila	0.260984	1915	
13066050	066	Lecce nei Marsi	0.259987	1915	
13066051	066	Luco dei Marsi	0.239818	1915	
13066052	066	Lucoli	0.259109	1915	
13066053	066	Magliano de' Marsi	0.244748	1915	
13066054	066	Massa d'Albe	0.254221	1915	
13066055	066	Molina Aterno	0.259253	1915	
13066056	066	Montereale	0.260382	1927	
13066057	066	Morino	0.209148	1915	
13066058	066	Navelli	0.257592	1915	
13066059	066	Ocre	0.260902	1915	
13066060	066	Ofena	0.249627	1915	
13066061	066	Opi	0.261395	1915	
13066062	066	Oricola	0.167877	1915	
13066063	066	Ortona dei Marsi	0.261362	1915	
13066064	066	Ortucchio	0.258338	1915	
13066065	066	Ovindoli	0.25889	1915	
13066066	066	Pacentro	0.249222	1915	
13066067	066	Pereto	0.170421	1915	
13066068	066	Pescasseroli	0.260736	1915	
13066069	066	Pescina	0.260297	1915	
13066070	066	Pescocostanzo	0.258774	1980	
13066071	066	Pettorano sul Gizio	0.258446	1915	
13066072	066	Pizzoli	0.260437	1915	
13066073	066	Poggio Picenze	0.260095	1915	
13066074	066	Prata d'Ansidonia	0.259677	1915	
13066075	066	Pratola Peligna	0.25709	1915	
13066076	066	Prezza	0.25949	1915	
13066077	066	Raiano	0.258632	1915	
13066078	066	Rivisondoli	0.259763	1935	
13066079	066	Roccacasale	0.252315	1915	
13066080	066	Rocca di Botte	0.164706	1915	
13066081	066	Rocca di Cambio	0.260663	1915	
13066082	066	Rocca di Mezzo	0.260579	1915	
13066083	066	Rocca Pia	0.260501	1915	
13066084	066	Roccaraso	0.262385	1980	
13066085	066	San Benedetto dei Marsi	0.259447	1915	
13066086	066	San Benedetto in Perillis	0.25743	1915	
13066087	066	San Demetrio ne' Vestini	0.260591	1915	
13066088	066	San Pio delle Camere	0.258975	1915	
13066089	066	Sante Marie	0.21555	1915	
13066090	066	Sant'Eusanio Forconese	0.260788	1915	
13066091	066	Santo Stefano di Sessanio	0.256406	1915	
13066092	066	San Vincenzo Valle Roveto	0.232983	1915	
13066093	066	Scanno	0.262476	1915	
13066094	066	Scontrone	0.269133	1915	
13066095	066	Scoppito	0.258959	1915	
13066096	066	Scurcola Marsicana	0.241542	1915	
13066097	066	Secinaro	0.260314	1915	
13066098	066	Sulmona	0.25858	1915	
13066099	066	Tagliacozzo	0.224601	1915	
13066100	066	Tione degli Abruzzi	0.26004	1915	
13066101	066	Tornimparte	0.258555	1915	
13066102	066	Trasacco	0.250292	1915	
13066103	066	Villalago	0.262056	1915	
13066104	066	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	0.241953	1915	
13066105	066	Villa Sant'Angelo	0.260541	1915	
13066106	066	Villavallelonga	0.252503	1915	
13066107	066	Villetta Barrea	0.263649	1915	
13066108	066	Vittorito	0.257161	1915	
13067001	067	Alba Adriatica	0.174884	2003	
13067002	067	Ancarano	0.17673	1946	
13067003	067	Arsita	0.196748	1962	
13067004	067	Atri	0.176523	2003	
13067005	067	Basciano	0.189192	1962	

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
13067006	067	Bellante	0.177621	2003	
13067007	067	Bisenti	0.189787	1962	
13067008	067	Campoli	0.186473	1962	
13067009	067	Canzano	0.179154	2003	
13067010	067	Castel Castagna	0.198569	1962	
13067011	067	Castellalto	0.178231	2003	
13067012	067	Castelli	0.212496	1915	1927-1962
13067013	067	Castiglione Messer Raimondo	0.184801	1982	
13067014	067	Castilenti	0.178225	1982	
13067015	067	Cellino Attanasio	0.181756	1962	
13067016	067	Cermignano	0.185721	1962	
13067017	067	Civitella del Tronto	0.18252	2003	
13067018	067	Colledara	0.222567	1962	
13067019	067	Colonnella	0.179167	2003	
13067020	067	Controguerra	0.176608	1946	
13067021	067	Corropoli	0.175845	1946	
13067022	067	Cortino	0.241429	1982	
13067023	067	Crognaleto	0.253458	1962	
13067024	067	Fano Adriano	0.243368	1962	
13067025	067	Giulianova	0.173551	2003	
13067026	067	Isola del Gran Sasso d'Italia	0.243328	1962	
13067027	067	Montefino	0.179609	2003	
13067028	067	Montorio al Vomano	0.231508	1962	
13067029	067	Morro d'Oro	0.17535	2003	
13067030	067	Mosciano Sant'Angelo	0.175649	2003	
13067031	067	Nereto	0.175945	1946	
13067032	067	Notaresco	0.176545	2003	
13067033	067	Penna Sant'Andrea	0.187609	1915	1927-1962
13067034	067	Pietracamela	0.245901	1982	
13067035	067	Pineto	0.168417	2003	
13067036	067	Rocca Santa Maria	0.23715	1982	
13067037	067	Roseto degli Abruzzi	0.173216	2003	
13067038	067	Sant'Egidio alia Vibrata	0.178947	1946	
13067039	067	Sant'Omero	0.176674	2003	
13067040	067	Silvi	0.163567	2003	
13067041	067	Teramo	0.198532	1984*	
13067042	067	Torano Nuovo	0.176385	1946	
13067043	067	Torricella Sicura	0.209262	1962	
13067044	067	Tortoreto	0.175216	2003	
13067045	067	Tossicia	0.226336	1915	1927-1962
13067046	067	Valle Castellana	0.228753	1982	
13067047	067	Martinsicuro	0.179519	2003	
13068001	068	Abbateggio	0.19608	1915	
13068002	068	Alanno	0.194995	1915	
13068003	068	Bolognano	0.225837	1982*	
13068004	068	Brittoli	0.221619	1962	
13068005	068	Bussi sul Tirino	0.250898	1915	
13068006	068	Cappelle sul Tavo	0.164105	2003	
13068007	068	Caramanico Terme	0.226109	1915	
13068008	068	Carpineto della Nora	0.215694	1927	
13068009	068	Castiglione a Casauria	0.235655	1915	
13068010	068	Catignano	0.189803	1915	
13068011	068	Cepagatti	0.175087	1982	
13068012	068	Città Sant'Angelo	0.172814	2003	
13068013	068	Civitaquana	0.198781	1915	
13068014	068	Civitella Casanova	0.201257	1915	
13068015	068	Collecervino	0.174458	1915	1927-2003
13068016	068	Corvara	0.217698	1915	
13068017	068	Cugnoli	0.201369	1915	
13068018	068	Elice	0.176004	1962	
13068019	068	Farindola	0.196248	1962	
13068020	068	Lettomanoppello	0.190585	1915	
13068021	068	Loreto Aprutino	0.184978	1982	
13068022	068	Manoppello	0.184305	1915	
13068023	068	Montebello di Bertona	0.192004	1962	
13068024	068	Montesilvano	0.161888	2003	
13068025	068	Moscufo	0.174565	2003	
13068026	068	Nocciano	0.186185	1982	
13068027	068	Penne	0.186515	1982	
13068028	068	Pescara	0.151117	2003	

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
13068029	068	Pescosansonesco	0.238793	1915	
13068030	068	Pianella	0.178997	1982	
13068031	068	Picciano	0.176655	1982	
13068032	068	Pietranico	0.20944	1915	
13068033	068	Popoli	0.254959	1915	
13068034	068	Roccamorice	0.196964	1915	
13068035	068	Rosciano	0.182973	1982	
13068036	068	Salle	0.227365	1915	
13068037	068	Sant'Eufemia a Maiella	0.231522	1935*	
13068038	068	San Valentino in Abruzzo Citeriore	0.208233	1962*	
13068039	068	Scafa	0.202009	1915	1935-1962
13068040	068	Serramonacesca	0.185806	1915	
13068041	068	Spoltore	0.166149	2003	
13068042	068	Tocco da Casauria	0.235904	1915	
13068043	068	Torre de' Passeri	0.220224	1915	
13068044	068	Turrivalignani	0.190176	1927	
13068045	068	Vicoli	0.197703	1915	
13068046	068	Villa Celiera	0.200565	1927	
13069001	069	Altino	0.150974	1935	
13069002	069	Archi	0.141469	1982	
13069003	069	Ari	0.156032	2003	
13069004	069	Arielli	0.141613	2003	
13069005	069	Atessa	0.128145	2003	
13069006	069	Bomba	0.141283	1982	
13069007	069	Borrello	0.177808	1935	
13069008	069	Bucchianico	0.169275	1982	
13069009	069	Montebello sul Sangro	0.158727	1980	
13069010	069	Canosa Sannita	0.13587	2003	
13069012	069	Carunchio	0.132631	1982	
13069013	069	Casacanditella	0.166385	1935	
13069016	069	Casalincontrada	0.175087	1982	
13069017	069	Casoli	0.166241	1935	
13069018	069	Castel Frentano	0.142184	1982	
13069019	069	Castelguidone	0.167378	1982	
13069020	069	Castiglione Messer Marino	0.154664	1982	
13069021	069	Celenza sul Trigno	0.145183	1982	
13069022	069	Chieti	0.175024	2003	
13069023	069	Civitaluparella	0.173976	1980	
13069024	069	Civitella Messer Raimondo	0.180247	1915	1927-1935
13069025	069	Colledimacine	0.199156	1980	
13069026	069	Colledimezzo	0.139112	1982	
13069027	069	Crecchio	0.134804	2003	
13069030	069	Fara Filiorum Petri	0.173988	1982	
13069031	069	Fara San Martino	0.179341	1935	
13069032	069	Filetto	0.163469	1982	
13069034	069	Fraine	0.13845	1982	
13069035	069	Francavilla al Mare	0.133114	2003	
13069039	069	Gamberale	0.231298	1935	
13069040	069	Gessopalena	0.176804	1935	
13069042	069	Giuliano Teatino	0.141658	2003	
13069043	069	Guardiagrele	0.176675	1935	
13069045	069	Lama dei Peligni	0.19569	1935	
13069046	069	Lanciano	0.129742	2003	
13069048	069	Lettopalena	0.217531	1962	
13069050	069	Miglianico	0.142241	2003	
13069051	069	Montazzoli	0.135825	1982	
13069052	069	Monteferrante	0.141756	1982	
13069053	069	Montelapiano	0.153629	1980	
13069054	069	Montenerodomo	0.207674	1980	
13069057	069	Orsogna	0.154724	1982	
13069060	069	Palena	0.231561	1935	
13069062	069	Palombaro	0.173658	1935	
13069063	069	Pennadomo	0.155845	1935	
13069064	069	Pennapiedimonte	0.175842	1982*	
13069065	069	Perano	0.135534	1982	
13069066	069	Pizzoferrato	0.219009	1935	
13069067	069	Poggiofiorito	0.138596	2003	
13069069	069	Pretoro	0.185647	1982	
13069070	069	Quadri	0.193263	1980	

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione dell'intero territorio comunale	Periodo di declassificazione
13069071	069	Rapino	0.175083	1935	
13069072	069	Ripa Teatina	0.148251	2003	
13069073	069	Roccamontepiano	0.17889	1915	1927-1935
13069075	069	Roccascalegna	0.159728	1935	
13069076	069	Roccaspinalveti	0.135775	1982	
13069077	069	Roio del Sangro	0.154399	1984	
13069078	069	Rosello	0.167334	1982	
13069080	069	San Giovanni Lipioni	0.162108	1982	
13069081	069	San Giovanni Teatino	0.157662	2003	
13069082	069	San Martino sulla Marrucina	0.167499	1935	
13069085	069	Sant'Eusanio del Sangro	0.150539	1982	
13069088	069	Schiavi di Abruzzo	0.187549	1982	
13069089	069	Taranta Peligna	0.20196	1915	1927-1935
13069090	069	Tollo	0.125926	2003	
13069092	069	Tornareccio	0.125023	1982	
13069093	069	Torrebruna	0.155236	1982	
13069094	069	Torrecchia Teatina	0.147292	2003	
13069095	069	Torricella Peligna	0.184383	1935	
13069097	069	Tufillo	0.129775	2003	
13069098	069	Vacri	0.158013	2003	
13069101	069	Villamagna	0.148643	2003	
13069102	069	Villa Santa Maria	0.153584	1982	
13069103	069	Pietraferrazzana	0.141345	1982	
13069104	069	Fallo	0.16895	1980	